



## CITTÀ DI CROTONE

### IL SINDACO

**ORDINANZA N. 363 del 30/12/2025**

**Oggetto: Evento “Concerto di capodanno” previsto per la notte del 31/12/2025 e primo gennaio 2026 in Crotona, Piazza Pitagora. Disposizioni per la sicurezza e la tutela della pubblica incolumità.**

**Premesso** che la città di Crotona ospiterà il 31 dicembre 2025, in occasione della festività di Capodanno 2026, nella centrale Piazza Pitagora, un concerto nel corso al quale è prevista la partecipazione di diversi artisti e che si concluderà con l'esibizione dell'artista Max Gazzè con la Calabria Orchestra;

**Considerato** che la manifestazione comporterà presumibilmente un notevole afflusso di pubblico;

**Considerato** che l'inizio della manifestazione è previsto per le ore 23,00 circa del 31/12/2025 e la conclusione per le ore 03,30 circa del 01/01/2026;

**Considerato** che il gran numero di persone, previsto nel centro cittadino, potrebbe generare episodi di liti, schiamazzi e violenza, a nocumento dell'ordine e della pubblica incolumità;

**Considerato** che la pericolosità dei comportamenti di cui sopra potrebbe essere amplificata dall'abuso di bevande alcoliche e superalcoliche, dall'uso improprio di contenitori di vetro e di lattine trasformabili in armi da taglio;

**Considerato** che, a causa dell'assembramento, potrebbero altresì derivare dei pericoli dall'introduzione nell'area destinata allo svolgimento dello spettacolo di oggetti attrezzature ingombranti, contundenti o potenzialmente pericolosi, di artifici pirotecnici, di carrozzine e di animali;

**Ritenuto** opportuno, al fine salvaguardare quanto più possibile l'incolumità dei cittadini e dei visitatori ed il regolare svolgimento della citata manifestazione, disporre, nell'area della città interessata allo svolgimento della manifestazione e nelle aree immediatamente adiacenti, il divieto di vendita per asporto di alimenti e bevande in contenitori di vetro o in metalli potenzialmente utilizzabili quale strumento atto ad offendere o a turbare l'incolumità fisica e l'ordine pubblico dalle ore 18,00 del 31 dicembre 2025 e dalle ore 07,00 del primo gennaio 2026;

**Ritenuto** opportuno disporre i divieti di cui sopra per gli esercenti di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, per gli esercenti commerciali di vendita al dettaglio su area privata e pubblica, per i laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, per i titolari di distributori automatici di bevande, per gli operatori anche non professionali che esercitano l'attività di vendita e somministrazione temporanea, nonché per gli operatori che organizzano nell'area eventi aperti al pubblico;

**Ritenuto** opportuno, relativamente all'area dello spettacolo e nelle relative aree immediatamente limitrofe,

disporre il divieto di introdurre, detenere e portare al seguito, a piedi o a bordo di veicoli, dalle ore 18,00 del 31 dicembre 2025 alle ore 07,00 antimeridiane del primo gennaio 2026, qualsiasi strumento ed oggetti o attrezzature ingombranti, contundenti o potenzialmente pericolosi, quali bevande e alimenti in contenitori di vetro o metallo, racchette da passeggio, cavalletti per macchine fotografiche ed altri analoghi oggetti biciclette, monopattini, droni, giocattoli e apparecchi a controllo remoto, caschi e/o borse portacaschi, artifizi pirotecnici, spray al peperoncino e altre sostanze urticanti;

**Ritenuto** opportuno, relativamente all'area dello spettacolo disporre il divieto di introdurre, detenere e portare al seguito, a piedi o a bordo di veicoli, durante lo svolgimento dello spettacolo e passeggi, carrozzine, animali, anche condotti al guinzaglio o altri oggetti potenzialmente pericolosi;

**Ritenuto** opportuno, relativamente all'area dello spettacolo e lungo le vie adiacenti, destinate a vie di fuga, fino alla distanza di metri 200 dai limiti esterni di Piazza Pitagora, disporre il divieto di esercizio del commercio ambulante, sia di prodotti alimentari, sia di prodotti non alimentari;

**Ritenuto** opportuno, relativamente all'area dello spettacolo e lungo le vie adiacenti destinate a vie di fuga, fino alla distanza di metri 200 dai limiti esterni di Piazza Pitagora, disporre la sospensione delle concessioni per l'occupazione di spazio pubblico da parte degli esercizi commerciali, con la sola esclusione degli operatori assegnatari di n. 10 spazi espositivi nell'ambito dell'iniziativa "Mercatini di Natale 2025" lungo Via Vittorio Veneto e Piazza della Resistenza, giusta determina dirigenziale n. 3373 del 25/11/2025;

**Atteso** che per le considerazioni relative all'ordine e sicurezza pubblica, nonché per i rischi connotati allo svolgimento dell'evento, si rende necessario, disporre l'adozione della presente ordinanza e prevedere i predetti divieti;

**Ritenuto** opportuno, coerentemente ai moniti rivolti dalle forze dell'ordine ai fini della tutela della sicurezza pubblica, vietare per gli esercenti commerciali di vendita al dettaglio su area privata e pubblica, per i laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, nonché per gli operatori anche non professionali che esercitano l'attività di vendita e somministrazione negli eventi di somministrazione temporanea, nell'area dello spettacolo, l'utilizzo di tavoli e sedie posti al di fuori dei rispettivi locali, anche laddove racchiusi in gazebo o strutture esterne di altro tipo;

**Visto** la legge 24 novembre 1981, n. 689 e.ss.mm.ii;

**Visto** l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., che dispone: *"Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione"*;

**Visto** il Testo Unico di Pubblica Sicurezza ed il relativo Regolamento d'esecuzione;

**Visto** il D. Lgs n. 267/2000 ed in particolare l'art. 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

**Visto** il D.M. del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 che definisce ed individua gli ambiti di applicazione della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana;

**Visto** lo Statuto Comunale;

## ORDINA

*per i motivi specificati in premessa*

### **1. Divieto di somministrazione e vendita per asporto di alimenti e bevande in contenitori di vetro o altri materiali pericolosi.**

In Piazza Pitagora e nelle aree poste fino a 500 (cinquecento) metri dal limite esterno della predetta area, è vietata la somministrazione e la vendita per asporto di alimenti e bevande in contenitori di vetro o in metalli potenzialmente utilizzabili quale strumento atto ad offendere o a turbare l'incolumità fisica e l'ordine pubblico dalle ore 18,00 del 31 dicembre 2025 alle ore 07,00 antimeridiane del primo gennaio 2026.

Il predetto divieto è diretto agli esercenti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli esercenti commerciali di vendita al dettaglio su area privata e su area pubblica, ai laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, ai titolari di distributori automatici di bevande, agli operatori anche non professionali che esercitano l'attività di vendita e somministrazione negli eventi di somministrazione temporanea, agli operatori che organizzano nell'area eventi aperti al pubblico.

Il divieto di cui sopra non si applica per l'effettuazione del servizio a domicilio del cliente e per l'acquisto di bevande e alimenti da consumare in luogo privato non aperti al pubblico.

In tutti i locali pubblici e nei locali in cui vengono organizzate eventi privati aperti al pubblico ricadenti nell'area è ammessa la mescita delle bevande e la vendita per asporto solo in contenitori di carta o plastica riciclabile.

### **2. Divieti specifici per l'area spettacolo e le aree limitrofe**

Nell'area di Piazza Pitagora e nelle aree poste fino a 200 (duecento) metri dal limite esterno delle predette aree è vietato introdurre, detenere e portare al seguito, a piedi o a bordo di veicoli, dalle ore 18,00 del 31 dicembre 2025 alle ore 07,00 antimeridiane del primo gennaio 2026, qualsiasi strumento ed oggetti o attrezzature ingombranti, contundenti o potenzialmente pericolosi, quali, in particolare:

- bevande o alimenti in contenitori di vetro o metallo o altro materiale potenzialmente utilizzabile come strumento di offesa ed a turbare la pubblica incolumità;
- racchette da passeggio;
- cavalletti per macchine fotografiche ed altri analoghi oggetti;
- biciclette, monopattini, droni, giocattoli e apparecchi a controllo remoto;
- caschi e/o borse portacaschi;
- artifizi pirotecnici di qualsiasi genere, anche se di natura lecita;
- spray al peperoncino e altre sostanze urticanti;

### **3. Divieti specifici per l'area spettacolo nel corso del suo svolgimento**

Nell'area dello spettacolo (Piazza Pitagora) e nelle aree immediatamente contigue, nel corso dello svolgimento

dello spettacolo, è vietato l'ingresso:

- con passeggini, carrozzine, qualora si riscontrino particolari assembramenti;
- di animali, anche condotti al guinzaglio;
- con altri oggetti potenzialmente pericolosi.

Nell'area dello spettacolo, nel corso del suo svolgimento, è vietato agli esercenti commerciali di vendita al dettaglio su area privata e pubblica, ai titolari di laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, nonché agli operatori anche non professionali che esercitano l'attività di vendita e somministrazione negli eventi di somministrazione temporanea l'utilizzo di tavoli e sedie posti al di fuori dei rispettivi locali, anche laddove racchiusi in gazebo o strutture esterne.

#### **4. Divieti di esercizio del commercio ambulante**

Nell'area dello spettacolo e lungo le vie adiacenti, destinate a vie di fuga, fino alla distanza di metri 200 (duecento) dai limiti esterni di Piazza Pitagora, dalle ore 18,00 del 31 dicembre 2025 alle ore 07,00 antimeridiane del primo gennaio 2026, è vietato l'esercizio del commercio ambulante, sia di prodotti alimentari, sia di prodotti non alimentari;

#### **5. Sospensione delle concessioni di occupazione di aree pubbliche**

Nell'area dello spettacolo di Piazza Pitagora e lungo le vie adiacenti destinate a vie di fuga, fino alla distanza di metri 200 dai limiti esterni di Piazza Pitagora, dalle ore 18,00 del 31 dicembre 2025 alle ore 07,00 antimeridiane del primo gennaio 2026, sono sospese le concessioni per l'occupazione di spazio pubblico a favore degli esercizi commerciali ed è comunque vietato il posizionamento su suolo pubblico di tavolini, sedie, panchine o altre attrezzature per lo stazionamento del pubblico.

La sospensione della concessione di occupazione di aree pubbliche non si applica agli operatori assegnatari di n. 10 spazi espositivi nell'ambito dell'iniziativa "Mercatini di Natale 2025" collocati lungo Via Vittorio Veneto e Piazza della Resistenza, giusta determina dirigenziale n. 3373 del 25/11/2025, per i quali resta comunque fermo il divieto di collocare tavoli o sedie per lo stazionamento dei clienti o la consumazione di alimenti e bevande.

### **AVVERTE**

che il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore ad € 25,00 e non superiore ad € 500,00, applicata con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss. mm.ii. ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

che il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza comporterà l'applicazione dell'art. 650 del c.p., fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di settore;

### **DISPONE**

che la presente ordinanza, immediatamente esecutiva:

- sia notificata, a cura della Polizia Municipale, agli esercizi commerciali interessati;
- sia trasmessa, per quanto di rispettiva competenza: alla Questura di Crotone, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, al Comando della Polizia Municipale di Crotone;
- resti in pubblicazione all'Albo Pretorio informatico del Comune e sul sito web istituzionale per 15 giorni consecutivi;
- che della presente ordinanza venga data massima diffusione attraverso gli organi di informazione ed i canali di comunicazione del Comune di Crotone;

### INFORMA

a norma dell'art. 3 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che avverso la presente ordinanza, è ammesso:

- ricorso, ai sensi del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al T.A.R. Calabria – Catanzaro;

*oppure, in alternativa,*

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni nei modi stabiliti dalla legge, ai sensi degli artt. 8 e segg. del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio on-line del Comune di Crotone, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

INFORMA CHE avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro entro il termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla notifica o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

*Responsabile del procedimento*

*f.to Avv. Francesco Marano*

*Il Sindaco*

*f.to Ing. Vincenzo Voce*

[firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993](#)

